Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

Sentenza n. 263 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta decisione dell'8 novembre 2022, deposito del 22 dicembre 2022 comunicato stampa del 22 dicembre 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 8 del 2021

parole chiave:

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO – CONTRATTI BANCARI – CREDITO AL CONSUMO– VINCOLI EUROPEI – EFFICACIA DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – EFFETTI TEMPORALI DELLE SENTENZE D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

disposizione impugnata:

- art. 11-*octies*, comma 2, del <u>decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73</u> (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella <u>legge 23 luglio 2021, n. 106</u>

disposizioni parametro:

- artt. 3, 11 e 117, primo comma, della <u>Costituzione</u>, in relazione all'art. 16, paragrafo 1, della <u>direttiva 2008/48/CE</u>, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella <u>sentenza 11 settembre 2019, causa C-383/18, Lexitor Sp. z.o.o.</u>

dispositivo:

accoglimento

Il Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella c.d. sentenza Lexitor.

Il giudizio costituzionale ruota attorno al contratto di credito ai consumatori e segnatamente se, in caso di estinzione anticipata da parte del consumatore, quest'ultimo abbia diritto al rimborso tanto dei costi dovuti per la durata residua del contratto (c.d. oneri recurring), quanto di quelli già sostenuti al momento della conclusione dello stesso (c.d. oneri up-front). La questione involge, altresì, la possibilità di modulare, ex lege, l'efficacia temporale di un principio contenuto in una decisione della Corte di giustizia.

In particolare, la disposizione censurata si presenta come l'esito di un lungo *iter*, normativo e giurisprudenziale, che trae origine dalla previsione – contenuta all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva

Osservatorio sulla Corte costituzionale

Nomos 3-2022

2008/48/CE – secondo cui il «consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende anche gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». La direttiva 2008/48/CE è stata attuata con il d.lgs. n. 141/2010, che ha interamente sostituito il Capo II del Titolo VI del T.U.B.; segnatamente l'art. 125-sexies del d.lgs. n. 141/2010 ha disciplinato il rimborso anticipato in caso di estinzione del credito (secondo cui il «consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»).

Tuttavia, tanto la giurisprudenza di merito, quanto l'Arbitro Bancario Finanziario hanno accolto un'interpretazione per cui il diritto al rimborso, nel caso di estinzione anticipata, sarebbe stato limitato alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. costi recurring), con esclusione dei cc.dd. costi up-front. Tale impostazione è stata avallata anche dalla normativa secondaria della Banca d'Italia.

A seguito di un rinvio pregiudiziale di un tribunale polacco, la Corte di giustizia, valorizzando il tenore letterale dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, veniva invece affermando la natura onnicomprensiva della riduzione del costo totale del credito, poiché una limitazione del rimborso ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto avrebbe comportato «il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto, poiché il soggetto concedente potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza 11 settembre 2019, causa C-383/18, Lexitor Sp. z.o.o.).

Il dictum della Corte di Lussemburgo ha dato avvio ad un mutamento della giurisprudenza di merito italiana e all'impostazione seguita dall'Arbitro Bancario Finanziario.

Parimenti, ha ispirato la modifica legislativa di cui all'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, inserito in sede di conversione, il cui comma 2 è stato censurato dal Tribunale ordinario di Torino. In particolare, questa disposizione introduceva una delimitazione temporale-applicativa della regola generale prevista dal primo comma – secondo cui il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi compresi nel costo totale del credito – prevedendo che il diritto al rimborso onnicomprensivo dei costi (recurring e up-front) si applica solo ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021.

Tutto ciò posto, il giudice rimettente prospetta l'illegittimità della disposizione della parte in cui: «prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; [nonché] limita ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che "il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"».

Il giudice *a quo* motiva in ordine alla non manifesta infondatezza, asserendo che la disposizione censurata darebbe luogo ad un inadempimento della direttiva n. 2008/48/CE e si porrebbe in contrasto con l'ordinaria efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, così violando gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Inoltre, vi sarebbe stata una lesione dell'art. 3 Cost., in quanto realizzerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra contratti conclusi anteriormente e successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021.

Le censure del giudice a quo si incentrano soprattutto su un elemento testuale, contenuto nel secondo comma della disposizione impugnata, ove si prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica tanto la disciplina previgente, quanto «le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della

Banca d'Italia vigenti alla data della sttoscrizione dei contratti»: sarebbe proprio quest'ultimo elemento (il rinvio alle norme secondarie) ad impedire un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, nella precedente versione, in conformità alla sentenza Lexitor.

Tra le eccezioni di inammissibilità, presentate dalla parte costituita e dall'Avvocatura generale dello Stato e respinte dalla Corte costituzionale, è opportuno evidenziarne due, interessanti soprattutto dal punto di vista ermeneutico. In primo luogo, secondo la parte, il giudice rimettente non si sarebbe soffermato sulla portata dell'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, poiché, in caso di accoglimento, la nuova previsione dell'art. 125-sexies non si potrebbe applicare al caso del giudizio principale; allo stesso tempo, il giudice a quo non avrebbe spiegato perché sarebbe applicabile l'art. 125sexies del t.u.b., reinterpretato alla luce della sentenza Lexitor, ad una fattispecie (ossia la stipula di un contratto e la sua estinzione anticipata) precedente finanche alla stessa sentenza della Corte di giustizia. Tuttavia, la Corte costituzionale facilmente argomenta che il giudice a quo si duole piuttosto del mancato rispetto dell'efficacia retroattiva delle sentenze di Lussemburgo (che nel caso di specie comporterebbe l'obbligo di restituire al consumatore sia i costi recurring, sia quelli up-front) e come la praticabilità di un'interpretazione conforme della disciplina indubbiata venga esclusa in radice dal Tribunale di Torino. In secondo luogo, questa volta rispondendo ad un'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato, che lamentava il mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme al diritto europeo, la Corte costituzionale sostiene che «il rimettente ha ritenuto non praticabile la via di una interpretazione adeguatrice del complessivo art. 11-octies, comma 2, ai contenuti della sentenza Lexitor, che sarebbe preclusa dalla chiarezza della disposizione, non suscettibule di essere interpretata in modo compatibile con i vincoli derivanti dall'appatenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, con la citata pronuncia della Corte di giustizia».

Ciò detto, la Corte costituzionale ritiene che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 siano fondate, per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.

L'ampia motivazione a sostegno della declaratoria di illegittimità può essere suddivisa in due parti: una diretta a chiarire l'efficacia delle sentenze interpretative della Corte di giustizia; un'altra volta, invece, a perimetrare – attraverso un'interessante operazione ricostruttiva – l'ablazione della disposizione oggetto del giudizio costituzionale

Innanzitutto, la sentenza ribadisce che tra i vincoli derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea rientra anche il rispetto delle sentenze rese dalla Corte di giustizia in sede interpretativa. Sulla base della giurisprudenza di Lussemburgo, poi, la Corte costituzionale evidenzia che le pronunce ex art. 267 TFUE non hanno valore costitutivo, bensì meramente dichiarativo, con la conseguenza che producono effetto – ordinariamente – sin dall'entrata in vigore della disposizione interpretata. Infatti, solo in casi eccezionali, la Corte di giustizia può disporre (espressamente all'interno di una decisione) una limitazione dell'efficacia pro futuro della propria pronuncia, al fine di garantire la certezza del diritto e stabilità dei rapporti giuridici. Non è, invece, in alcun modo consentito ai singoli Stati di circoscrivere unilateralmente la portata temporale della decisione resa dalla Corte di giustizia, potendo, al più, far valere le loro ragioni nell'ambito del giudizio pregiudiziale.

Da ciò deriva quindi l'illegittimità di una disposizione – come l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 – diretta a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.

Ciononostante, il giudice delle leggi sostiene l'incostituzionalità non dell'intera norma indubbiata, bensì della sola parte di essa che richiede di applicare, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'interpretazione prevista dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia.

Nello specifico, secondo la Corte costituzionale, è «attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia [che] risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia».

Al fine di sostenere tali conclusioni, il giudice delle leggi afferma che la disposizione dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 presenta una struttura tale per cui le fonti subprimarie si pongono a completamento di quella di rango superiore, con la particolarità – rispetto ad altri casi già giunti di fronte alla Corte costituzionale – che, in questa ipotesi, «è una disposizione primaria successiva [l'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021] a integrare il contenuto normativo di una disposizione primaria precedente [l'art. 12-sexies, comma 1, del t.u.b.] mediante il rinvio a norme di rango secondario».

Pertanto, proprio quest'ultime avrebbero fissato – per le estinzioni contrattuali avvenute prima della entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021 – un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, del t.u.b, contraria alla sentenza Lexitor. Attraverso l'11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 il legislatore avrebbe allora voluto proteggere l'affidamento ingenerato, nei finanziatori e negli intermediari, dall'opzione ermeneutica che era stata data originariamente all'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. dalla giurisprudenza comune e che era stata fatta propria dalle norme secondarie della Banca d'Italia.

A tal proposito, la Corte costituzionale evidenzia inoltre che la vecchia formulazione dall'art. 125-sexies t.u.b. ben consentiva – come dimostrano le successive decisioni dei giudici di merito e l'impostazione poi seguita dall'Arbitro Bancario Finanziario – un'interpretazione conforme al dictum della sentenza Lexitor.

In sostanza, attraverso il rinvio alle norme secondarie della Banca d'Italia, la disposizione oggetto del giudizio costituzionale cristallizzava il «contenuto normativo» dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., in senso contrario al contenuto della decisione della Corte di giustizia, così ingenerando una violazione degli obblighi scaturenti dall'appartenenza dell'Italia all'ordinamento dell'Unione europea.

Alla luce di tali motivazioni, il giudice delle leggi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché – dice ancora la Corte, con una chiara "valenza interpretativa erga omnes" – «l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor».

Simone Barbareschi